

LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1990, N. 8

Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione^{1 2}

Art. 1

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della Provincia di Bolzano, nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività.

Art. 2

1. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla Regione

¹ In B.U. 5 giugno 1990, n. 27.

² Per modifiche alla presente legge si veda l'art. 62 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, in provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività, fatta salva comunque la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

2. Sono fatte salve le vigenti norme che disciplinano la composizione del Consiglio comunale e della Giunta municipale.

Art. 3

1. (*omissis*)³

³ Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 106 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.
